



Allegato B.1

Recepimento delle “Linee Guida relative al coordinamento e alla qualificazione del sistema dell’accoglienza turistica locale attraverso la Rete Regionale degli Uffici di informazione e accoglienza turistica dei Comuni” per l’adeguamento funzionale ed estetico degli Uffici Info-Point turistici della Rete Regionale, ai sensi della D.G.R. 7 giugno 2017, n. 876.

ATTO DI IMPEGNO UNILATERALE **INTEGRATIVO DELL’ACCORDO TRA ARET PUGLIAPROMOZIONE E** **COMUNE DI CURSI (LE) DEL 30/10/2013**

Il **Comune di CURSI (LE)** C.F. 83000250759, in persona del suo rappresentante legale p.t. dott. MELCORE ANTONIO nato a MAGLIE il 09/12/1968 C.F. MLCNTN68T09E815N domiciliato per la carica in CURSI, Piazza PIO XII° ,

di seguito denominato “Comune”

si impegna nei confronti di:

PUGLIAPROMOZIONE – AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO, C.F. 93402500727, rappresentata dal Direttore Generale ad interim, dott. Matteo Minchillo, nato a Foggia C.F. MNCMTT60M05D643A domiciliato per la carica in Bari, Piazza Aldo Moro, 33/A,

di seguito indicata come “Pugliapromozione”

a rispettare gli standard funzionali ed estetici degli Uffici Info-Point turistici della Rete Regionale di cui alle **“Linee guida qualificazione del sistema dell’accoglienza turistica locale attraverso la Rete Regionale degli Uffici di informazione e accoglienza turistica dei Comuni”** approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 876 del 7 giugno 2017 .

PREMESSO CHE

La L.R. 11 febbraio 2002, n.1, come modificata dalla L.R. 3 dicembre 2010, n.18, disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo.

Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176, in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in



materia di promozione dell'immagine unitaria della Puglia e di promozione turistica locale, operando all'uopo in raccordo con gli enti territoriali.

La Legge n. 1/2002 (art. 13) ha soppresso le Aziende di Promozione Turistica – istituite dall'art. 7 della L.R. n. 23/1996 – e ha demandato le funzioni di informazione e accoglienza turistica all'ARET Pugliapromozione (art. 7, comma 1, lett. j) precedentemente delegate ai Comuni dalla L.R. 11 dicembre 2000, n. 24.

L'art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell'Agenzia in parola, tra l'altro, stabilisce che Pugliapromozione “promuove la conoscenza e l'attrattività del territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett. a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell'intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio” (lett. f).

Pugliapromozione, a norma dell'art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la conoscenza e l'attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l'offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell'ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l'incontro fra l'offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi” (lett. d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell'intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l); esercita le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di Promozione Turistica (APT) assicurandone l'articolazione organizzativa e l'efficacia operativa nelle sei province; coordina il sistema a rete degli IAT, anche nel loro raccordo con le Proloco (lett. j).

A decorrere dal 1° luglio 2013 la L.R. 28 dicembre 2012, n. 45 (art. 40) ha trasferito ai Comuni le funzioni di informazione e accoglienza turistica svolte da Pugliapromozione. La succitata L.R. n. 45/2012 stabilisce inoltre (art. 40, comma 2) che “Restano fermi le funzioni e i compiti di



coordinamento attribuiti all'ARET - Pugliapromozione dalla lettera j) del comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 4 bis dell'articolo 13 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese), come modificati dagli articoli 3 e 7 della legge regionale 3 dicembre 2010, n. 18".

Pugliapromozione svolge ad oggi funzioni e compiti di coordinamento della Rete del Sistema di Informazione e Accoglienza degli Uffici Info-Point turistici promuovendo l'immagine coordinata e l'adeguamento degli standard di qualità relativi alle attività di accoglienza turistica in tutto il territorio regionale.

PRESO ATTO CHE

Con D.G.R. 7 giugno 2017, n. 876, la Giunta Regionale ha deliberato di approvare le ***Linee Guida relative al coordinamento e alla qualificazione del sistema dell'accoglienza turistica locale attraverso la Rete Regionale degli uffici di informazione e accoglienza turistica dei Comuni***, d'ora innanzi *Linee Guida*, con l'intento di definire gli standard minimi di qualità delle attività di accoglienza e informazione turistica locale svolte dagli Uffici Info-Point turistici della Rete Regionale. La necessità di definizione delle suddette *Linee Guida* è contemplata nel Piano Strategico Regionale del Turismo della Puglia approvato con DGR del 14 febbraio 2017, n. 191 che prevede un adeguamento delle precedenti "Linee Guida relative a compiti, funzioni, criteri, procedure, ambiti operativi e territoriali degli Uffici IAT della Puglia" – DGR 20 dicembre 2012, n. 2873 come modificata da D.G.R. 29 gennaio 2013, n. 49, in relazione ai nuovi obiettivi strategici che Pugliapromozione è chiamata a perseguire in materia di accoglienza turistica e in virtù della funzione di coordinamento della Rete Regionale degli Info-Point turistici dei Comuni.

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il Comune si impegna al rispetto di quanto di seguito previsto:

Articolo 1 - Oggetto dell'Atto

1.1 Il presente Atto di impegno è sottoscritto al fine del recepimento e dell'attuazione delle *Linee Guida* approvate con D.G.R. 7 giugno 2017, n. 876 da parte del Comune di CURSI (LE) , titolare



di Ufficio Info-Point turistico della Rete Regionale, con sede in piazza PIO XII° CURSI Provincia (LE) CAP 73020 e istituito tramite Accordo con Pugliapromozione in data 30/10/2013.

Articolo 2 – Impegni del Comune titolare dell’Ufficio Info-Point turistico della Rete Regionale

- 2.1 Il Comune in quanto Ente titolare dell’Ufficio Info-Point turistico della Rete Regionale si impegna al recepimento, all’attuazione e all’osservanza di tutte le clausole previste dalle *Linee Guida*.
- 2.2 Con riferimento alle modalità di gestione e all’adeguamento estetico e funzionale dell’Ufficio Info-Point turistico, il Comune si impegna a:
- a) garantire l’apertura e il funzionamento dell’Ufficio Info-Point turistico nel pieno rispetto di tutto quanto previsto dall’art. 4 delle *Linee Guida*;
 - b) garantire la gestione dell’Ufficio Info-Point turistico secondo le modalità previste dall’art. 5 delle *Linee Guida*;
 - c) garantire il rispetto di tutti gli standard minimi di qualità e di funzionamento previsti dall’art. 6 delle suddette *Linee Guida*.

Art. 3 - Efficacia dell’Atto d’impegno

- 3.1 Il presente Atto d’impegno è immediatamente efficace e regola l’attività del Comune nella gestione dell’Ufficio Info-Point turistico della Rete Regionale nel rispetto di tutto quanto previsto dalle *Linee Guida* allegate al presente Atto quale parte sostanziale dello stesso.

Art. 4 - Clausola di esonero di responsabilità

- 4.1 Il Comune solleva Pugliapromozione da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare dalle attività inerenti la gestione dell’Info-Point turistico.
- 4.2 La responsabilità relativa ai rapporti di lavoro del personale impegnato negli Uffici Info-Point turistici e ai rapporti giuridici tra il Comune ed eventuali soggetti terzi fanno capo in modo esclusivo al Comune che resta titolare della gestione dell’Ufficio Info-Point turistico ed esonera espressamente Pugliapromozione da ogni pretesa o rivendicazione da parte di terzi.

Art. 5 – Attività di controllo

- 5.1 Le attività di cui all’art. 2 del presente Atto potranno essere oggetto di monitoraggio e controllo da parte della Regione Puglia e dell’Agenzia Pugliapromozione per la verifica dell’osservanza di una o più clausole delle *Linee Guida*, come previsto dall’art. 8 delle medesime.
- 5.2 In caso di mancata osservanza di una o più clausole delle *Linee Guida* l’Agenzia Pugliapromozione, sentito il parere della Regione Puglia, può procedere alla sospensione dell’Accordo e diffidare il Comune all’immediato adeguamento.



5.3 Nel caso di ulteriore mancato adeguamento, l'Agenzia Pugliapromozione, sentito il parere della Regione Puglia, può procedere d'ufficio all'annullamento dell'Accordo istitutivo e richiedere al Comune, che è tenuto ad adempiere alla richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della stessa, la rimozione dei segni distintivi della Rete Regionale.

Il presente Atto, compilato e sottoscritto, con allegata la documentazione richiesta, dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del Comune.

Allegati:

- *"Linee Guida relative al coordinamento e alla qualificazione del sistema dell'accoglienza turistica locale attraverso la Rete Regionale degli Uffici di informazione e accoglienza turistica dei Comuni".
D.G.R. 7 giugno 2017, n. 876.*

Luogo e data 28/03/2018

Per il Comune dott. Antonio MELCORE _____

Firma del Legale Rappresentante apposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità.